



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DEL SISTEMA PAESE

Circolare n. 1

17 maggio 2011

OGGETTO

Applicazione art. 2 comma 4 – novies della
Legge 26 febbraio 2011 n. 10.

Con la presente Circolare si illustrano le innovazioni apportate dall'art. 2 comma 4 – novies della legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione con modifiche del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, in materia di personale docente ed amministrativo in servizio all'estero, esaminate congiuntamente con il MIUR.

L'articolo introdotto ha come obiettivi:

- *il contenimento dei costi dei trasferimenti connessi alla frammentazione dei periodi di permanenza all'estero, previsti dal CCNL/2007 (3 periodi di 5 anni di servizio all'estero intervallati ciascuno da 3 anni di servizio in Italia a seguito di restituzione ai ruoli metropolitani.);*
- *l'uniformità della durata del mandato di nove anni con quello delle Scuole Europee.*

SERVIZIO ALL'ESTERO

a) Personale in servizio all'estero

La disposizione di cui all'art. 2 stabilisce che la durata del servizio all'estero non può essere superiore ai 9 anni scolastici. La norma abolisce pertanto i tre mandati quinquennali intervallati da almeno tre anni di servizio in Italia, come previsto dall'art. 116 comma 1 del CCNL/2007.

Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero
Alle Rappresentanze Diplomatiche, agli Uffici Consolari di I categoria

Pertanto coloro che alla scadenza del mandato non abbiano raggiunto i nove anni di permanenza in servizio all'estero hanno diritto a beneficiare della proroga fino al completamento del predetto periodo di nove anni. Con successiva comunicazione saranno inviati alle sedi gli elenchi del personale scolastico in relazione alle diverse posizioni rispetto alla durata del mandato all'estero.

b) Personale da destinare all'estero

A decorrere dall'a. s. 2011/2012, la nomina del personale che non abbia mai prestato servizio all'estero e sia collocato in graduatoria in posizione utile è stabilita in nove anni scolastici consecutivi, non rinnovabili. Il personale restituito ai ruoli metropolitani dopo un primo mandato, se collocato in graduatoria e in posizione utile, potrà completare, previo accertamento delle disponibilità di bilancio, il periodo fino al raggiungimento dei nove anni.

TRASFERIMENTI ESTERO PER ESTERO

A partire dall'entrata in vigore della nuova normativa l'Amministrazione sospende le procedure dei trasferimenti a domanda estero per estero per gli anni 2011/2012 e 2012/2013: e ciò garantendo comunque i trasferimenti tra Scuole Europee, i trasferimenti d'ufficio e quelli a domanda da sedi particolarmente disagiate.

Il personale docente ed ATA in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge, il quale non possa ottenere la proroga sulla stessa sede fino al raggiungimento dei nove anni scolastici (per sopraggiunta soppressione del posto ovvero perché il posto è stato occupato da altro personale avente titolo), è ricollocato in altra sede disponibile, secondo i criteri stabiliti dal CCNIE sulla mobilità.

Si ribadisce infine che la sospensione dei trasferimenti a domanda è limitata agli anni sopra indicati: non si esclude quindi che il personale destinato all'estero per 9 anni possa in futuro ottenere il trasferimento in sede diversa da quella di prima destinazione.

PROROGA DI VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

Le attuali graduatorie mantengono la loro validità fino alla data del 31 agosto 2012. Tali graduatorie sono utilizzate per la copertura dei posti vacanti relativi all'anno scolastico 2012/2013.

Le nuove graduatorie, aggiornate a seguito di una nuova prova, avranno validità a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014.

Il Direttore Generale per la Promozione
del Sistema Paese
MELANI